

Persona umana e intelligenza artificiale. Per una concezione assiologica dell'IA

Erika Giorgini,¹ Mariacristina Zarro,² Nicolò Matta³

¹ Ordinario di Diritto privato, ² Associato di Diritto privato, ³ Dottorando in Diritto dell'economia,
Università Politecnica delle Marche

¹ erika.giorgini@univpm.it, ² m.zarro@univpm.it, ³ n.matta@pm.univpm.it

Abstract

La società attuale è caratterizzata da un incessante sviluppo tecnologico che comporta con sé nuove potenzialità e, del pari, nuovi rischi di danno per i diritti fondamentali della persona umana. Il pericolo, com'è stato ampiamente denunciato, potrebbe essere di perdere addirittura il controllo sulle macchine super intelligenti [Russell S., 2020]. Di fronte a sistemi di intelligenza artificiale che hanno il potere di ri-modelare il mondo l'interprete non può sottrarsi al dovere di governare questo processo di rimodellamento basato su algoritmi che funzionano raccogliendo e sfruttando i dati (personali e non) di più o meno inconsapevoli utenti. L'interprete è chiamato, allora, a individuare rimedi adeguati che consentano la maggiore controllabilità e sicurezza possibili, in uno affidabilità, dei sistemi di intelligenza artificiale sia nella fase di costruzione sia nelle ipotesi in cui si verifichino danni ingiusti derivanti proprio dalla utilizzazione delle nuove tecnologie. Muovendo da tali considerazioni, il contributo pone l'accento su uno dei principali profili civilistici dell'intelligenza artificiale, e cioè la responsabilità da trattamento algoritmico dei dati.

1 Insufficienza delle norme di soft law per una IA affidabile

Il governo dei sistemi di intelligenza artificiale (di séguito, *breviter*, «IA») non può essere rimesso ad una politica normativa sostanzialmente, se non esclusivamente, basata su meccanismi di autovalutazione che, peraltro, quando sperimentata in altri settori, quali ad esempio quello del diritto dei mercati finanziari, non sempre ha prodotto adeguati livelli di tutela dell'investitore con importanti ripercussioni anche sulla stessa tenuta dei relativi mercati.

Del pari, deve essere prospettato un livello almeno adeguato di tutela sul quale l'ordinamento si vuole assestare. Sia consentito, infatti, rilevare che se si vuol porre realmente al centro l'uomo e i suoi diritti fondamentali non possono essere invece proposte forti incentivazioni agli *smart contract*

purché garantiscano soltanto livelli minimi di trasparenza ed equità come recenti proposte normative sembrano indicare. Occorre altresì meglio declinare la definizione pratica di «affidabilità», la quale non può meramente consistere «nella redazione di un documento che si riferisc[e] a specifici ambiti (non solo etici e giuridici, ma anche prettamente tecnico/ingegneristici interessati dall'AI, con indicazione di «adempimenti minimi» (in tema di conformità a principi etici, norme giuridiche, autovalutazione dei rischi e prescrizioni tecniche), che ogni attore coinvolto dovrà conseguire per operare mediante un sistema AI» (Cfr. § 5.1, *Proposte per una strategia italiana per l'intelligenza artificiale*, p. 54). Non può sfuggire, peraltro, che l'art. 35 del GDPR nell'ambito delle richieste valutazioni di impatto non fa alcun riferimento a livelli minimi di tutela. D'altra parte attenti studiosi rilevano come non ci sia allo stato un'ampia conoscenza delle metodologie ingegneristiche volte ad assicurare sicurezza e controllabilità dei sistemi di intelligenza artificiale [Russell S., 2020].

Di tal che il mero riferimento all'etica, così come le norme di *soft law*, si palesano insufficienti al fine della costruzione di un'IA «affidabile», occorre invece valutare attentamente la meritevolezza degli atti e delle attività che si avvalgono di tali strumenti tecnologici, e sempre sul presupposto che l'IA non può essere considerata una monade isolata, a sé stante, costituendo, invece, parte dell'ordinamento giuridico vigente nella sua complessità e unitarietà [Perlingieri P., 2020], con i suoi principi e valori caratterizzanti [Giorgini, 2021]. In questa direzione, e aderendo ad una prospettiva necessariamente antropocentrica [Alpini, 2019], l'IA, più che un fine, costituisce un mezzo per la realizzazione del pieno e libero sviluppo della persona (art. 2 cost.) e del progresso materiale e spirituale della società (art. 4 cost.), in linea con i principi personalistico e solidaristico che permeano il vigente sistema ordinamentale italo-europeo [Perlingieri P., 2020].

Il lavoro richiederà necessariamente un approccio di stampo comparatistico e multidisciplinare, in quanto i profili che concernono i sistemi di intelligenza artificiale e le relative responsabilità non possono essere disciplinati entro i confini nazionali. Lo stesso trattamento dei dati, alla base del funzionamento algoritmico, finisce, infatti, inevitabilmente per assumere una connotazione transfrontaliera, e ciò impone una

ricostruzione della disciplina sia di diritto internazionale privato, sia di diritto comparato.

2 IA e responsabilità

Nell'ambito del tema del danno da IA [Finocchiaro, 2020; Infantino, 2019; Iorio, 2021; Ruffolo, 2019; Salanitro, 2020], un ruolo cruciale assume l'individuazione dei regimi di responsabilità che coinvolgono soggetti (quali il programmatore dell'algoritmo, il *trainer* dell'IA, il produttore, ecc.) che, a vario titolo, concorrono nella realizzazione, mediante l'utilizzo di dispositivi IA, di condotte potenzialmente lesive per i diritti fondamentali alla vita, alla salute, alla riservatezza, alla protezione dei dati personali, alla dignità umana, nonché suscettibili di tradursi in discriminazioni e pregiudizi a discapito di categorie già svantaggiate.

Il tema della responsabilità per danno da IA sollecita inoltre l'opportunità – in linea con le indicazioni di una qualificata dottrina [Teubner, 2019] – di elaborare una soggettività giuridica, sia pur parziale, in capo ai sistemi di intelligenza artificiale al fine di imputare agli stessi diritti e obblighi, anche risarcitori. In questo quadro il giurista è inoltre chiamato a riconcettualizzare categorie antiche quali quelle della responsabilità oggettiva.

3 IA e trattamento algoritmico dei dati

Sotto altro profilo, è necessario soffermarsi sul problema dell'opacità dei meccanismi con cui le imprese che, avvalendosi dei sistemi IA, raccolgono informazioni, anche personali, al fine di implementare i sistemi di autoapprendimento della *machina* autonoma. La consapevolezza che l'IA funziona grazie ad un'ingente mole di dati, anche personali [Finocchiaro, 2019] pone, dunque, il problema della tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, le cui informazioni sono sempre più sottoposte ad un processo di «commercializzazione», che ne agevola la circolazione e lo scambio mediante strutture contrattuali [De Franceschi, 2019; Resta, 2019]. In altri termini, nella società del dato le informazioni personali costituiscono una risorsa economica di notevole valore, tanto da rappresentare il corrispettivo che gli utenti/consumatori cedono a pochi operatori economici in posizione di predominanza ed al fine dell'accesso a beni e servizi.

Sì che, oltre ai problemi inerenti all'individuazione dei rimedi più adeguati al fine di contrastare la concentrazione di tali *assets* economici [Giorgini, 2021] in mano a pochi *big players* della rete (si pensi a Google Inc., Amazon e a Facebook Inc., ora Meta Inc.), emerge l'esigenza di assicurare una tutela effettiva ai diritti individuali, considerando che i dati così raccolti, una volta sottoposti a trattamento algoritmico, possono essere utilizzati per adottare decisioni scorrette se non, finanche, discriminatorie [Gambini, 2019]. L'attenzione si sposta, allora, sulla c.d. opacità degli algoritmi [Rauber *et al.*, 2019; Pedreschi *et al.*, 2019] e dei processi decisionali che vengono posti in atto mediante tali strumenti [Giorgini, 2019]. Costatata l'insufficienza di un approccio fondato esclusivamente

sulla riparazione del danno, occorre incentrare l'attenzione, piuttosto, sui presupposti e limiti di una tutela preventiva, purtroppo ancora fondata su pretese c.dd. tipizzanti [Perlingieri P., 2011; Zarro, 2020], anche al fine di incentivare un'adeguata responsabilizzazione dei soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento. E ciò anche sotto il profilo della responsabilità del *provider* [Gambini, 2018], la cui disciplina risulta ancora oggi limitante per l'attuazione del principio dell'effettività della tutela.

4 Progetti e applicazioni operative

I risultati della ricerca, oltre ad essere volti alla redazione di prodotti della ricerca destinati alla pubblicazione in riviste di prestigio e di ampia diffusione nella comunità scientifica, avranno quale obiettivo anche l'implementazione di un "*rule set* di affidabilità" strettamente connesso con l'indagine sui caratteri fisionomici della responsabilità oggettiva. La discussione dei risultati in occasione dell'organizzazione di convegni, seminari ed altre iniziative, anche destinate a cittadini ed imprese potrà costituire un valido supporto per le attività di imprese ed enti pubblici, al fine di contribuire a sensibilizzare e responsabilizzare gli operatori coinvolti circa i benefici e i rischi derivanti dall'impiego di sistemi di IA.

5 Prospettive

La ricerca giuridica, svolta mediante un attento confronto con l'esame delle posizioni espresse dalla più accreditata letteratura in materia, ha come obiettivo di collocarsi in quella rete di attività svolta da imprese ed enti di ricerca che desiderano mantenere (non perdere) il controllo sui sistemi di intelligenza artificiale. Il fatto che enti di ricerca che non hanno obiettivi di profitto studino accuratamente i modelli giuridici di affidabilità consente un bilanciamento verso i maggiori *players* che attualmente investono sul tema in tal modo garantendo una più significativa tutela dei diritti fondamentali anche nell'ambito dei servizi digitali resi dalle imprese.

Riferimenti bibliografici

- [Alpini, 2019] Arianna Alpini, *Sull'approccio umano-centrico all'intelligenza artificiale*, in *comparazionediritto-civile.it*, 2019, p. 1 ss.
- [De Franceschi, 2019] Alberto De Franceschi, *Il «pagamento mediante dati personali»*, in V. Cuffaro, R. D'Orazio e V. Ricciuto (a cura di), *I dati personali nel diritto europeo*, Torino, 2019, p. 1213 ss.
- [Finocchiaro, 2019] Giusella Finocchiaro, *Intelligenza artificiale e protezione dei dati personali*, in *Giur. it.*, 2019, p. 1670 ss.
- [Finocchiaro, 2020] Giusella Finocchiaro, *Intelligenza artificiale e responsabilità*, in *Contr. impr.*, 2020, p. 713 ss.
- [Gambini, 2018] *Principio di responsabilità e tutela aquiliana*, Napoli, 2018.

- [Gambini, 2019] Marialuisa Gambini, *Algoritmi e sicurezza*, in *Giur. it.*, 2019, p. 1726 ss.
- [Giorgini, 2019] Erika Giorgini, *Algorithms and Law*, in *ItaLJ*, 2019, p. 131 ss.
- [Giorgini, 2021] Erika Giorgini, *Procedura di consultazione del MISE su "Proposte per una strategia italiana per l'intelligenza artificiale"*, in *Tecn. dir.*, 2021, p. 187 ss.
- [Infantino, 2019] Marta Infantino, *La responsabilità per danni algoritmici: prospettive europeo continentali*, in *Resp. civ. prev.*, 2019, p. 1762 ss.
- [Iorio, 2021] Chiara Iorio, *Intelligenza artificiale e responsabilità: spunti ricostruttivi*, in *Tecn. dir.*, 2021, p. 51 ss.
- [Pedreschi et al., 2019] Dino Pedreschi, Fosca Giannotti, Riccardo Guidotti, Anna Monreale, Salvatore Ruggieri e Franco Turini, *Meaningful Explanations of Black Box AI Decision Systems*, in *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, 2019, p. 9780 ss.
- [Perlingieri P., 2011] Pietro Perlingieri, *Il «giusto rimedio» nel diritto civile*, in *Giusto proc. civ.*, 2011, p. 1 ss.
- [Perlingieri P., 2020] Pietro Perlingieri, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, II, *Fonti e interpretazione*, 4^a ed., Napoli, 2020, p. 9 ss.
- [Rauber et al., 2019] Andreas Rauber, Roberto Trasarti e Fosca Giannotti, *Transparency in Algorithmic Decision Making*, in *ERCIM News*, 2019, p. 10 s.
- [Resta, 2019] Giorgio Resta, *I dati personali oggetto del contratto. Riflessioni sul coordinamento tra la Direttiva 2019/770 e il Regolamento 2016/679*, in A. D'Angelo e V. Roppo (a cura di), *Annuario del contratto 2018*, Torino, 2019, p. 127 ss.
- [Ruffolo, 2019] Ugo Ruffolo, *Intelligenza artificiale, machine learning e responsabilità da algoritmo*, in *Giur. it.*, 2019, p. 1689 ss.
- [Russell S., 2020] Stuart Russell, *Human Compatible, AI and the Problem of Control*, UK, 2020.
- [Salanitro, 2020] Ugo Salanitro, *Intelligenza artificiale e responsabilità: la strategia della Commissione Europea*, in *Riv. dir. civ.*, 2020, p. 1246 ss.
- [Teubner, 2019] Gunther Teubner, *Soggetti giuridici digitali? Sullo status giuridico degli agenti software autonomi*, a cura di P. Femia, Napoli, 2019
- [Zarro, 2020] Mariacristina Zarro, *Il regime di tutela del dato informativo quale asset intangibile*, in *Riv. giur. Molise Sannio*, 2020, p. 148 ss.